

DISTRETTO SOCIO – SANITARIO D2

COMUNI: Alessandria della Rocca – Cianciana – San Biagio Platani – Santo Stefano Quisquina

Comune capofila: Bivona
Tel. 0922 986382 – Fax n. 0922 983123

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI NO PROFIT ABILITATI ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DOMICILIARI MEDIANTE VOUCHER E DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE.

Il presente avviso sarà pubblicato negli albi pretori on-line e sui siti informatici dei Comuni del Distretto D2 dal **13.10.2017** al **30.10.2017** .

L'istanza, attestante la volontà di aderire all'iniziativa di giungere alla stipula del patto di accreditamento, per l'erogazione delle prestazioni domiciliari socio-assistenziali e di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con handicap fisico e/o sensoriale grave frequentanti le scuole materne, elementari e medie del Distretto D2, mediante voucher corredata della documentazione appresso specificata, deve pervenire, consegnata a mano o a mezzo posta, o a mezzo pec all'indirizzo bivona.prot@pec.it ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore **12.00** del giorno **30.10.2017** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bivona, capofila del Distretto D/2, in P.zza Ducale. Il plico ovvero la pec contenente la documentazione dovrà riportare la dicitura "Richiesta inserimento nell'elenco Enti no profit per erogazione prestazioni/servizi domiciliari e assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione mediante voucher.

L'elenco degli enti accreditati sarà pubblicato all'albo pretorio dei Comuni del Distretto D2.

ART. 1

FINALITA'

Il "patto di accreditamento per l'erogazione delle prestazioni domiciliari socio-assistenziali e di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione mediante voucher ha lo scopo di consentire ai cittadini aventi diritto la possibilità di rivolgersi al libero mercato nella ricerca degli organismi fornitori delle prestazioni domiciliari di cui abbisognano.

ART. 2

REQUISITI RICHIESTI AGLI ORGANISMI DI SERVIZIO

Gli Enti interessati alla sottoscrizione del sopradetto "patto di accreditamento", devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con riferimento al D.P.R.S. 07/05/2005 e s.m.i., il possesso dei requisiti di qualità, appresso specificati, nell'attuale fase di prima applicazione, nelle more di successivo provvedimento Presidenziale, da parte della Regione Siciliana, che disciplini in termini compiuti i requisiti per l'accredimento:

- Per i soli Enti, con sede legale in Sicilia, iscrizione all'Albo della Regione, ai sensi dell'art. 26 Legge 22/1986, alla sezione Inabili e/o Anziani, tipologia assistenza domiciliare relativamente alle prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani o ai disabili; alla sezione minori in una delle tipologie presenti all'albo relativamente alle prestazioni a favore dei minori, o in alternativa per gli Enti con sede legale in altra Regione o in uno Stato membro

dell'Unione Europea documentazione comprovante l'iscrizione in albi analoghi, laddove previsti. In tale ultima eventualità tali Enti devono contemplare tra i loro fini statutari lo svolgimento di attività identiche a quelle previste nel presente Avviso, indirizzate alla stessa tipologia di utenza Inabili e/o Anziani e/o Minori;

- Esistenza di una procedura di analisi e monitoraggio della "customer satisfaction", contenente le modalità di distribuzione, compilazione e raccolta del questionario di gradimento da parte dell'assistito e/o dei suoi familiari;
- Esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'area di intervento e quindi nel campo dell'assistenza domiciliare agli anziani e/o ai disabili e/o ai minori e dell'assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione, per attività in favore di enti pubblici e/o privati per periodi, anche cumulabili, e non necessariamente continuativi, della durata complessiva di almeno 1 anno, nell'ultimo triennio.

ART. 3

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Gli Enti interessati debbono presentare, a mezzo del rappresentante legale:

A) Apposita istanza, con relativa Dichiarazione, da redigersi utilizzando il Modello 1, parte integrante del presente avviso, resa dal titolare o legale rappresentante dell'Ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnata da fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità;

B) Carta dei servizi "riportante:

- Tipologia delle prestazioni erogabili;

- descrizione sommaria dell'esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'area di intervento (Assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili, ai minori, assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione), con indicazione dell'eventuale possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali.

- Modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari ai programmi individuali di assistenza e alla verifica dei risultati;

C) Procedura relativa all'analisi e al monitoraggio della customer satisfaction, contenente modalità di distribuzione, compilazione e raccolta del questionario di gradimento da parte dell'assistito e/o dei suoi familiari.

ART. 4

CAUSE DI ESCLUSIONE

La mancanza della documentazione sopraindicata e dei requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura di inserimento nel sopradetto elenco.

ART. 5

PROCEDURA

L'istruttoria delle istanze verrà effettuata da una Commissione che sarà appositamente nominata.

Ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda verrà comunicato l'esito dell'istruttoria.

A conclusione, si procederà alla sottoscrizione del Patto per l'accreditamento utilizzando il "Modello 2", allegato al presente Avviso, e, successivamente, alla redazione dell'elenco degli Enti abilitati alla gestione delle prestazioni socio-assistenziali domiciliari e dell'assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione, mediante voucher.

Detto elenco sarà sottoposto a revisione ed integrazione con cadenza annuale per consentire l'inserimento di altri enti che lo richiedono.

Ogni soggetto che aspira ad essere inserito nell'elenco di cui sopra può avanzare istanza a titolo individuale o, in alternativa, quale associazione temporanea d'impresе, costituita ai sensi delle leggi vigenti, o consorzio.

Il rapporto tra il Comune capofila e il soggetto fornitore si concretizza con la sottoscrizione del patto di accreditamento e la conseguente iscrizione nell'elenco distrettuale.

Agli utenti fruitori dei voucher viene riconosciuta la più ampia ed autonoma facoltà di risoluzione dell'incarico attribuito all'Ente erogatore delle prestazioni prima della scadenza della validità temporale del buono di servizio.

Bivona lì,13.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. S. Vasile)

DISTRETTO SOCIO –SANITARIO D2

**Comuni: Alessandria Della Rocca-Cianciana- San Biagio Platani- S.Stefano Quisquina.
Comune capofila: Bivona**

Tel. 0922/986382

Fax 0922/983123

MOD.1

AL COMUNE DI BIVONA

Capofila Distretto D2

Piazza Ducale

BIVONA

OGGETTO: - DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI ENTI PER IL "PATTO DI ACCREDITAMENTO" FINALIZZATO ALL' EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE MEDIANTE VOUCHER.

Il sottoscritto _____ nato _____ il _____

a _____ in qualità di _____ dello

Ente _____ con sede nel Comune di _____

Forma giuridica _____

codice fiscale n° _____

partita IVA n° _____

n. conto corrente dedicato anche in via non esclusiva a tutte le operazioni relative al presente servizio _____

recapiti: Indirizzo _____ telefono _____ fax _____

cell. _____

e mail _____ PEC _____

Enti previdenziali:

INAIL Codice ditta _____ Posizione _____

INPS Matricola azienda _____ Posizione _____

CHIEDE

che il suddetto Ente venga iscritto nell'Elenco indicato in oggetto, per la sezione inabili e/o anziani e/o minori, relativo alla erogazione di prestazioni domiciliari socio-assistenziali e di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione mediante voucher.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- Che il sopradetto Ente é iscritto all'Albo della Regione Siciliana, istituito con D. A. EE. LL. del 29/03/1989, in applicazione all'art. 26 della L.R. n. 22/86 (Qualora trattasi di enti con sede legale in Sicilia)

Sezione _____ tipologia _____ al n. _____ del _____ ;
Sezione _____ tipologia _____ al n. _____ del _____ ;
Sezione _____ tipologia _____ al n. _____ del _____ ;

- Che il sopradetto Ente (qualora trattasi di Ente con sede legale in altra Regione o in una Stato membro dell'Unione Europea) è iscritto all'Albo (laddove previsto)

Sezione _____ tipologia _____ al n. _____ del _____ ;
Sezione _____ tipologia _____ al n. _____ del _____ ;
Sezione _____ tipologia _____ al n. _____ del _____ ;

e che contempla tra i propri fini statuari lo svolgimento di attività identiche a quelle previste nell'Avviso del 13.10.2017 ed indirizzate alla tipologia di utenza inabili e/o anziani e/o minori;

- Che gli attuali titolari, soci, amministratori, muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita). Indicare anche eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso del 13.10.2017 e la data della loro cessazione:

- Che tra i propri fini statuari la ditta prevede l'assistenza domiciliare agli inabili e/o Anziani e/o minori, nonché prestazioni di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione in favore dei minori disabili;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- di non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (**comma 2, art. 80 del D.lgs n. 50/2016**);

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso nessun soggetto munito di potere di rappresentanza è cessato dalla carica;

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. (**art.80 comma 4, del D.lgs n. 50/2016**);

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (**art.80 comma 5, lett. a) del D.lgs n. 50/2016**);

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (**art.80 comma 5, lett. b del D.lgs n. 50/2016**);

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (**art.80 comma 5, lett. c) del D.lgs n. 50/2016**);

- che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile (**art.80 comma 5, lett. d) del D.lgs n. 50/2016**;

- di non trovarsi in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui

all'art. 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; (**art. 80, comma 5, lett. e) del D.lgs n. 50/2016**);

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (**art.80, comma 5, lett. f) del D.lgs n. 50/2016**);

- che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art.80, comma 5, lett. g) del D.lgs n. 50/2016**);

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (**art. 80 comma 5, lett. h) del D.lgs n. 50/2016**);

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della Legge 12/3/1999 n. 68 (**art. 80 comma 5, lett. i) del D.lgs n. 50/2016**);

- di non trovarsi nelle condizioni di cui **all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.lgs n. 50/2016**;

- di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (**art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs n. 50/2016**;

- di impegnarsi a dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali previste in relazione alla tipologia di prestazioni da erogare ed adeguata formazione riferita alla tipologia dei soggetti da assistere;

- di impegnarsi a rispettare, per tutti gli addetti al servizio, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai CCNL, o dalle tariffe professionali per gli incarichi e da altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;

- di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 626/94;

- di impegnarsi a garantire i livelli di assistenza domiciliare richiesti e le prestazioni di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione mantenendo le tariffe previste dal CCNL Cooperative Sociali e precisamente:

- Prestazione di aiuto domestico (assistente domiciliare) euro _____ ad ora oltre IVA ____% se dovuta _____ totale _____;
- Prestazione di assistenza infermieristica euro _____ ad ora oltre IVA ____% se dovuta _____ totale _____;
- Prestazione di riabilitazione psico-motoria euro _____ ad ora oltre IVA ____% se dovuta _____ totale _____;
- Prestazione OSA euro _____ ad ora oltre IVA ____% se dovuta _____ totale _____;
- Prestazione OSS euro _____ ad ora oltre IVA ____% se dovuta _____ totale _____;
- Prestazione psicomotricità euro _____ ad ora oltre IVA ____% se dovuta _____ totale _____;
- Prestazione di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione euro _____ ad ora oltre IVA ____% se dovuta _____ totale _____ maggiorata del 2% per oneri generali come da azione decima del P.d.Z. integrato 2013/2015 in corso di approvazione;

- di impegnarsi ad assicurare il servizio nel rispetto dell'articolazione oraria e della tipologia di prestazioni richieste dal richiedente e/o beneficiario e previste nel Piano Individualizzato o nell'azione decima del P.d.Z. integrato (in corso di approvazione), nel limite massimo del voucher assegnato all'avente diritto;
- di impegnarsi ad accettare la richiesta motivata dell'utente di sostituire l'eventuale operatore ritenuto non in grado di offrire garanzie di capacità, di idoneità fisica, contegno corretto o che comunque risultasse non idoneo allo svolgimento delle mansioni, nonché ad accettare che l'utente scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni che non possano essere risolti con la sostituzione dell'operatore o diversamente.
- di impegnarsi ad applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dall'art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n°196;
- di garantire la copertura assicurativa per gli operatori per rischi di infortuni che comportino morte o invalidità permanente;
- di garantire la copertura assicurativa di responsabilità civile esonerando il Distretto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio stesso;
- di impegnarsi a comunicare prima dell'avvio del servizio l'elenco nominativo del personale utilizzato corredato del titolo di studio o qualifica nonché l'impegno a comunicare, all'utente ed al Distretto, successivamente all'avvio del servizio, necessarie sostituzioni degli operatori e contestualmente ad indicare i dati anagrafici ed il titolo di studio del personale in sostituzione;
 - di impegnarsi a sostituire il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente e non in grado di essere puntualmente in servizio, al fine di non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio, dandone tempestiva comunicazione all'utente, al Comune di riferimento e al Distretto;
- di impegnarsi a seguire un piano annuale per l'aggiornamento professionale del personale;
- utilizzare la scheda per la valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni delle attività poste in essere dai propri operatori;
- impegnarsi a mantenere i requisiti di idoneità organizzativa-gestionale dichiarati in fase di sottoscrizione del patto di accreditamento.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso di ATI la domanda di iscrizione va presentata da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

Nel caso di consorzi stabili dovrà essere presentata da parte del Presidente del Consorzio e del Presidente della ditta indicata per l'espletamento del servizio.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) "Carta dei servizi"riportante:
 - Tipologia delle prestazioni erogabili;
 - descrizione sommaria dell'esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'are di intervento (Assistenza domiciliare agli anziani e/o ai disabili, e/o ai minori, e/o assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione), con indicazione dell'eventuale possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali.
 - Modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari ai programmi individuali di assistenza e alla verifica dei risultati;

- 2) Procedura relativa all'analisi e al monitoraggio della "customer satisfaction", contenente modalità di distribuzione, compilazione e raccolta del questionario di gradimento da parte dell'assistito o dei suoi familiari.
- 3) Copia autenticata dell'atto costitutivo o scrittura privata autenticata in caso di raggruppamenti temporanei di impresa.
- 4) Copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

Data _____

Firma del Dichiarante

DISTRETTO SOCIO – SANITARIO D2
COMUNI:Alessandria della Rocca – Cianciana – San Biagio Platani –Santo Stefano Q.
Comune capofila:Bivona
P.zza Ducale
Tel. 0922 986382 – Fax n. 0922 983123

“MODELLO 2”

**SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
DOMICILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA
ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE MEDIANTE VOUCHER.**

Richiamate :

- la legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- la Legge Regionale n. 22 del 09/05/1986 sul riordino dei servizi socio – assistenziali in Sicilia;
- **A seguito di verifica** del possesso dei requisiti richiesti, effettuata da apposita Commissione di Accreditamento l'Organismo Sociale _____ è stato ritenuto in possesso dei requisiti necessari ai fini della sottoscrizione del presente Patto per l'erogazione delle prestazioni domiciliari socio-assistenziali e/o di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione, mediante voucher;

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il servizio di che trattasi, i Signori:

1) Dr. _____ il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio, ma nella sua qualità di _____ del Comune di Bivona Capofila (d'ora in avanti denominato Comune), giusti i poteri derivanti dalla suddetta carica , C.F. Comune di Bivona n° _____ P. IVA Comune di Bivona n. _____;

2) _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ via _____
codice fiscale _____ il quale dichiara di intervenire al
presente atto in qualità di legale rappresentante del _____ da ora
in poi denominato Organismo Sociale concordano quanto segue :

ART.1

Il servizio di assistenza domiciliare si esplicherà attraverso le attività che saranno previste nel piano personalizzato.

Il piano individualizzato (P.I.) sarà redatto dall'assistente sociale dei singoli comuni del Distretto e dall' ASP. Tale Piano dovrà essere vistato dall'Organismo Sociale, dal richiedente, dal responsabile del servizio sociale del Comune di riferimento, dal Dirigente del Distretto e dall'Ente accreditato scelto dal richiedente.

Il servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione si esplicherà a favore dei minori in situazione di handicap fisico e/o sensoriale grave delle scuole materne, elementari e medie del Distretto D2 per i quali le medesime hanno redatto il PEI e alle condizioni e nei limiti dell'azione decima del P.d.Z. integrato 2013/2015, in corso di approvazione, avvalendosi di personale in possesso di laurea in ambito psico-pedagogico o di titolo di diploma di scuola media

superiore o equipollente, in quest'ultimo caso, più attestato del titolo di assistente all'autonomia e alla comunicazione. All'Ente accreditato sarà consegnato un voucher che sarà sottoscritto dal richiedente, dal responsabile del servizio sociale del Comune di riferimento, dal Dirigente del Distretto e dal medesimo Ente accreditato.

Ad ogni minore sarà assegnato un monte ore settimanale di n.6 ore.

Gli operatori, nel limite delle proprie competenze, previa indicazione e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, devono:

- a) collaborare con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e dal Piano Educativo Individualizzato, avendo cura di attuare le azioni e le strategie individuate dalla scuola per il raggiungimento degli obiettivi soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione;
- b) nell'ambito della realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), accompagnare l'alunno disabile nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;
- c) collaborare, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico- funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando sempre su indicazione e responsabilità precisa della scuola.

L'operatore deve giornalmente firmare la presenza, con indicazione dell'orario e del minore destinatario dell'intervento, in un apposito registro, messo a disposizione dall'ente accreditato, ma tenuto dalla scuola.

Mensilmente deve inoltre presentare prospetto riepilogativo delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore e dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e vistato dal responsabile dell'Organismo Sociale.

ART. 2

L'Organismo Sociale si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti nello schema di domanda di iscrizione nell'elenco degli Enti per il patto di accreditamento (Mod. 1) approvato con determinazione del Segretario Comunale del Comune Capofila n. 39 del 13.10.2017;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi, fermo restando che il Distretto si riserva, comunque, di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni;
- a garantire i voucher richiesti, mantenendo le tariffe previste dal CCNL Cooperative Sociali e precisamente:
 - di impegnarsi a garantire per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare le prestazioni per le quali si richiede l'operatore OSS, profilo prof. C2, costo orario € 17,17 oltre IVA 5% se dovuta € 0,86 totale € 18,03;
 - di impegnarsi a garantire per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare le prestazioni per le quali si richiede l'operatore OSA, profilo prof. C1, costo orario € 16,64 oltre IVA 5% se dovuta € 0,83 totale € 17,47;

Per altri servizi potrà essere richiesto di erogare le seguenti prestazioni:

- Prestazione di aiuto domestico resa dall'Assistente Domiciliare, profilo prof. B1, € 15,43 ad ora oltre IVA 5 % se dovuta € 0,77 totale € 16,20
- Prestazione di assistenza infermieristica, prof. Prof. D2, € 18,75 ad ora oltre IVA 5 % se dovuta € 0,94 totale € 19,69
- Prestazione di riabilitazione psico-motoria, prof. Prof. D2, € 18,75 ad ora oltre IVA 5 % se dovuta € 0,94 totale € 19,69;
- Prestazione di psicomotricità, prof. Prof. D2, € 18,75 ad ora oltre IVA 5 % se dovuta € 0,94 totale € 19,69;
- Prestazione di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione € 16,45 ad ora oltre IVA 5% se dovuta € 0,82 totale € 17,27. Per tale prestazione l'azione decima del P.d.Z. integrato in corso di approvazione prevede un incremento del 2% per spese di gestione per l'acquisto di cancelleria, materiale informatico, giochi didattici.
- eventuale altra prestazione;
- ad aprire una sede operativa nel territorio Distrettuale e comunicarla al Distretto contestualmente all'avvio della erogazione delle prestazioni;
- ad attuare il piano individualizzato erogando il voucher richiesto, rispettando i tempi di avvio previsti in detto piano e tenendo presente che il Servizio é da erogare in prestazioni orarie 60 minuti o frazioni di ore e nei giorni richiesti dal richiedente in riferimento ai bisogni del beneficiario;
- ad accettare i sistemi di verifica e di controllo dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni stabiliti dagli uffici di Servizio Sociale dei Comuni e dal Comune capofila in regime di voucher sociale, nel rispetto del piano personalizzato e/o del PEI, tra cui la somministrazione di una scheda per la valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- ad aggiornare puntualmente l'elenco nominativo, con allegati titoli, del personale da adibire a tale servizio;
- ad attivare propri strumenti operativi, attraverso i quali consentire la periodica verifica del livello di qualità delle prestazioni e della relazione d'aiuto percepiti da parte dei medesimi soggetti;
- a garantire la copertura assicurativa per gli operatori per rischi di infortuni che comportino morte o invalidità permanente;
- a garantire la copertura assicurativa di responsabilità civile esonerando il Distretto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio stesso;
- ad applicare al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione corrente;
- ad effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori aventi diritto, con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali e a quant'altro comunque previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

ART.3

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, l'Organismo Sociale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per i pagamenti con le seguenti coordinate bancarie: _____

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma precedente il Distretto procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 4

Il Distretto si riserva il diritto di compiere d'ufficio, oltre che su richiesta del richiedente e/o del beneficiario, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto nonché del Piano Individuale. L'esito delle verifiche verrà comunicato all' Organismo Sociale.

In caso di accertamento del venire meno di uno solo dei requisiti di accreditamento, il Distretto invita l'Organismo Sociale a ripristinare la situazione preesistente entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto.

Qualora il Distretto accertasse la sussistenza di una o più irregolarità, queste verranno contestate all'Organismo Sociale, che dovrà provvedere a risolvere entro i termini e le modalità definite dal Distretto. In caso contrario, il Distretto diffida l' Organismo Sociale ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto. L'accertamento invece di gravi inadempienze costituisce causa di risoluzione del presente Patto.

Il Distretto, al termine dell'esecuzione del servizio, corrisponde all'Organismo l'importo relativo ai voucher secondo la tariffa sopraindicata, su presentazione di regolare fattura, in rapporto alle ore di servizio espletato, firmata dal legale rappresentante dell'Organismo, di relazione mensile del medesimo riportante i nominativi degli assistiti con i relativi voucher erogati sulla base dei piani individuali di ogni singolo utente anziani e /o disabili o relativamente ai minori sulla base del PEI redatto dalle scuole, di quanto contemplato nell'azione decima in corso di approvazione da parte dell' Assessorato Regionale Famiglia.

Il Distretto si impegna, al termine dell'erogazione del servizio, ed entro i termini previsti dalla legge, a saldare i corrispettivi delle prestazioni effettivamente rese dall'Organismo Sociale. Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.

Il Distretto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qualvolta siano in corso con l'Organizzazione contestazioni formali, previste dal presente Patto.

L'interruzione, senza giustificato motivo, da parte dell'Ente, dell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di Intervento Individuale, prima della scadenza del presente Patto, comporterà per il servizio prestato ed ancora non pagato l'applicazione di una riduzione del 20% sulla somma dovuta; inoltre non darà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per le prestazioni da rendere, e comporterà la cancellazione dall'Elenco degli Enti accreditati per il periodo di validità temporale dello stesso.

ART. 5

Il presente Patto ha validità dalla sottoscrizione.

Il Patto é redatto in duplice copia per ciascun organismo aderente.

ART. 6

Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti é quello di Sciacca.

ART. 7

L'Organismo sociale non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte dal Distretto nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente;

Agli utenti fruitori dei voucher viene riconosciuta la più ampia ed autonoma facoltà di risoluzione dell'incarico attribuito all'Ente erogatore delle prestazioni prima della scadenza della validità del buono di servizio.

ART. 8

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato o eventualmente risolto.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Atto d'obbligo, si rinvia alle norme di legge in materia. La sottoscrizione del presente atto comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in essa contenuta.

Letto, approvato e sottoscritto

Bivona, lì _____

Il Legale Rappresentante

Il Segretario Comunale